

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO

(sede Ponti)

Convenzione per il conferimento all'Unione Montana Suol d'Aleramo della funzione fondamentale in materia di Pianificazione urbanistica, di edilizia residenziale, e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale) (lett d) del comma 27 dell'art. 14 del D.L. 78/2010)

Rep. n. _____

Il giornodel mese di.....dell'anno, nella Sede dell'Unione Montana Suol d'Aleramo nel Comune di Ponti, con la presente convenzione, tra i signori:

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. ... del ..., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 09/07/2013 i Comuni di BISTAGNO, CARTOSIO, CASTELLETTO D'ERRO, CAVATORE, DENICE, MELAZZO, MONTECHIARO D'ACQUI, MORBELLO, PARETO, PONTI, PONZONE, SPIGNO MONFERRATO, TERZO hanno costituito l'Unione Montana di Comuni denominata UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 11/2012;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- i comuni di CARTOSIO, CASTELLETTO D'ERRO, CAVATORE, DENICE, MONTECHIARO D'ACQUI ???, MORBELLO, PARETO, PONZONE, SPIGNO MONFERRATO ????, TERZO hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto; l'avvio della gestione stessa decorre dal 01 gennaio 2015;
- i comuni di BISTAGNO, MELAZZO e PONTI hanno scelto di gestire la funzione mediante convenzione, strumento che garantisce un elevato grado di flessibilità e agisce in maniera non strutturale sull'assetto amministrativo del comune; l'avvio della gestione associata in oggetto decorrerà dal momento della sottoscrizione della convenzione.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata della funzione fondamentale in materia di **Pianificazione urbanistica, di edilizia residenziale, e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale**. L'Unione Montana Suol d'Aleramo è individuato quale ente capofila.
2. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione delle funzioni comunali riguardanti la pianificazione urbanistica, la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, la gestione dell'attività edilizia, ai sensi della legge regionale n. 56/77 e s.m.i.
3. La gestione associata comprende inoltre la gestione di tutta l'attività edilizia, intendendo per edilizia ogni attività che produce una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi), incluse le relative funzioni di vigilanza, comprese le competenze in materia edilizia dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
4. La gestione associata comprende l'esercizio delle funzioni inerenti la Commissione Locale per il Paesaggio, attraverso la costituzione di un'unica Commissione per tutti i Comuni aderenti.
5. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

6. L'ambito funzionale del conferimento è specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

7. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 2

FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. La gestione associata della funzione **Pianificazione urbanistica, di edilizia residenziale, e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale** persegue i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio;
- b) assicurare l'economicità dei servizi associati, attraverso la gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
- c) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni aderenti;
- d) assicurare la semplificazione, la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi in svolti in forma associata;
- e) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti.

2. La gestione associata della funzione **Pianificazione urbanistica, di edilizia residenziale, e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale** attuata con la presente convenzione persegue:

- a) la gestione in forma unitaria della funzione di pianificazione del territorio dell'Unione, per il coordinamento delle scelte relative alla tutela e all'uso dello stesso territorio;
- b) la costituzione di un Ufficio di piano a livello intercomunale;
- c) l'elaborazione in forma unitaria di tutti gli strumenti urbanistici e delle loro varianti, al fine di assicurare l'unicità di conduzione, l'uniformità della pianificazione, la semplificazione delle procedure, l'armonizzazione della strumentazione urbanistica e edilizia;
- d) la prosecuzione del percorso di pianificazione urbanistica come motore dello sviluppo territoriale nel medio-lungo periodo e per la partecipazione e condivisione della governance del territorio;
- e) l'adozione e approvazione in forma unitaria da parte degli organi dell'Unione degli strumenti urbanistici e la stipula delle relative convenzioni urbanistiche;
- f) l'elaborazione, l'approvazione e la sottoscrizione di accordi, comunque denominati, in materia urbanistica;
- g) la gestione in forma unitaria da parte dell'Unione degli strumenti urbanistici sull'intero territorio dei comuni aderenti.

3. La gestione in forma unitaria della funzione in oggetto comprende le attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive, attraverso la costituzione di un'unica struttura deputata, per tutti i Comuni aderenti, con le seguenti caratteristiche:

- a) la gestione associata del SUAP garantisce l'esercizio delle funzioni di carattere:

- Amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
- Informativo, per l'assistenza alle imprese e all'utenza in genere;
- Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità esistenti per lo sviluppo economico del territorio;

b) le funzioni di carattere amministrativo comprendono tutte le attività previste dalla legge relative alle procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi adibiti a uso d'impresa concernenti:

- localizzazione e rilocalizzazione di attività produttive;
- realizzazione di impianti produttivi nuovi;
- ristrutturazione e/o ampliamento di impianti produttivi esistenti;
- riconversione dell'attività produttiva;
- realizzazione di opere interne ai fabbricati produttivi;
- riattivazione di impianti produttivi;
- cessazione dell'attività;

c) l'esercizio delle funzioni relative alle attività in oggetto sarà svolto in un unico procedimento e affidato a un'unica struttura responsabile dell'intera procedura;

d) la struttura unica si doterà di uno sportello unico per le attività produttive, ai sensi del DPR 447/98; allo stesso DPR si fa esplicito riferimento per la definizione delle procedure di erogazione del servizio. In corso di esecuzione, il servizio potrà essere opportunamente potenziato con funzioni ulteriori e/o complementari che integrano o completano il servizio stesso;

e) allo Sportello Unico e alla Struttura Unica sono assegnate risorse umane, finanziarie, funzionali e tecniche adeguate e idonee a raggiungere gli scopi istituzionali fissati dalla normativa di riferimento.

4. La gestione in forma unitaria della funzione in oggetto comprende le attività relative alla Commissione locale per il paesaggio, attraverso la costituzione di un'unica Commissione, per tutti i Comuni aderenti, con le seguenti caratteristiche:

a) la Commissione Locale per il Paesaggio esprimerà in particolare:

- i pareri obbligatori previsti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni, ai sensi degli art. 3, comma 2 e art. 4, comma 1, della L.R. 01/12/2008 n. 32;
- il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, comma quindicesimo, della L.R. 05/12/1977 n. 56, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 01/12/2008 n. 32;

b) per quanto concerne il rilascio dei provvedimenti in ordine agli accertamenti della compatibilità paesaggistica di cui agli articoli 167 e 181 c. 1 ter del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, è comunque necessario il parere vincolante della Soprintendenza, poiché l'accertamento di compatibilità paesaggistica non rientra nelle competenze della L.R. 32/08; restano nella competenza di ciascun Comune associato i compiti di vigilanza di cui allo stesso art.16 della L.R. n.20/1989 nonché l'irrogazione delle sanzioni, la riscossione e l'utilizzo degli introiti relativi alle predette sanzioni;

c) Per quanto riguarda il parere non vincolante in ordine all'accertamento della conformità di cui all'art. 143, commi 4 e 5, del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, la questione non si pone fino ad approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, a oggi in fase di adozione;

d) per quanto concerne il parere non vincolante in merito alle eventuali procedure di cui all'art. 32 della ex Legge n. 47/1985 (condono edilizio), esse rimangono in capo alla Regione, poiché si riferiscono a legge speciale che esula dalla normativa attuale in quanto riferita a interventi abusivi anteriori e perché la L.R. n. 32/08 ha competenza esclusivamente su interventi da realizzare ex novo, (mai sanatorie e condoni);

e) L'Unione provvederà all'istituzione, determinazione, introito e utilizzo dei diritti di istruttoria e/o segreteria previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le pratiche di cui sopra.

ART. 3

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la sottoscrizione della presente convenzione.
 2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta dell'Unione, comprendente in particolare un unico ufficio per la pianificazione, un unico servizio per l'edilizia privata, un unico Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), e provvedendo alla costituzione di una unica Commissione Locale per il Paesaggio.
 3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; i provvedimenti che comportano assunzione di spesa straordinaria a carico del comune interessato devono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.
- Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
4. La giunta e il consiglio dell'Unione si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione.
 5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.
 6. L'Unione utilizza le risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto e indicato all'art.5 della presente convenzione.
 7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto e indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.
 8. I Responsabili delle strutture organizzative dell'Unione, che svolgono le funzioni in oggetto, sono nominati secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Essi gestiscono tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.
 9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

ART. 4

DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, (e/o dalla soppressa Comunità montana) nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, co. 5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 3, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della presente convenzione.

A tal fine si dispone che:

- a) Il personale dipendente, di cui all'allegato A, che già svolge le funzioni di cui trattasi sarà trasferito presso l'Unione con l'istituto del comando o distacco;
- b) Le modalità di trasferimento del personale dipendente della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo in via di estinzione saranno definite in accordo con la Regione Piemonte e il Commissario della Comunità Montana stessa;
- c) In fase di prima attuazione e per la durata di tre anni, per ragioni di funzionalità e continuità, il personale dipendente dei Comuni continuerà a prestare servizio nei comuni di origine per il 50% dell'orario di lavoro e presso l'Unione per il restante 50%, tranne che per il personale individuato nell'allegato A;
- d) l'organizzazione della funzione in oggetto rispetta l'obiettivo di economicità ed efficienza previsto dalla legge.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi a operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma e il funzionigramma della funzione Pianificazione urbanistica, di edilizia residenziale, e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale sono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito sono definite in accordo con i Comuni interessati.

ART. 5

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi e investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

2. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.
3. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione al numero di ore di lavoro prestate dal personale incaricato e in relazione ad altri criteri che devono essere definiti dalla Conferenza dei Sindaci a inizio anno, tra cui il numero di pratiche gestite. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione.
4. Con riguardo ai costi relativi alla pianificazione generale, essi gravano sui singoli comuni secondo gli stessi criteri generali previsti per il funzionamento dell'Unione; con riguardo alla pianificazione operativa/attuativa, i costi gravano sul comune o sui comuni di volta in volta interessati.
Le spese di impianto e di avvio della gestione associata sono ripartite, in sede di approvazione del bilancio del prossimo esercizio finanziario dell'Unione, in base al riparto deliberato, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, dalla Giunta dell'Unione.
Si fa eccezione ai predetti criteri per particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. La Giunta può individuare in sede di approvazione del progetto un diverso criterio, eventualmente anche con riferimento ai costi consolidati di gestione del servizio.
5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.
6. La gestione finanziaria della funzione avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale e un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci. L'approvazione da parte della Giunta costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.
7. L'Unione si impegna a trasmettere a ogni ente associato:
 - a) l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di un mese prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
 - b) il rendiconto di gestione nel termine di un mese prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
8. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio è esaminato, entro quindici giorni dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.
9. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione della funzione in oggetto aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione della funzione del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.
10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30 novembre. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si

impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - CONFERENZA DEI SINDACI

1. L'Ufficio Tecnico/Urbanistico sarà ubicato presso la sede di Ponti.
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione, secondo le rispettive esigenze, potrà essere attivo un referente e/o sportello territoriale decentrato, che sarà programmato a inizio anno nella seduta della Conferenza dei Sindaci, fermo restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.
3. Per l'esame delle problematiche concernenti le funzioni del servizio è istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, composta dal Presidente dell'Unione, o suo delegato, e dai Sindaci o delegati dei Comuni aderenti alla funzione.
4. La Conferenza dei Sindaci ha competenza in materia di:
 - a) criteri di riparto delle spese di personale, di gestione e di funzionamento;
 - b) approvazione budget preventivo e consuntivo di spesa;
 - c) verifica dello stato d'attuazione degli obiettivi;
 - d) organizzazione e funzionamento del servizio associato e del personale addetto allo stesso;
 - e) articolazione dell'orario di servizio;
 - f) organizzazione degli sportelli territoriali decentrati nei singoli comuni.
5. Il personale deve essere contenuto nella dotazione organica attuale, ovvero non potranno essere superate le correnti percentuali di impiego presso i singoli Comuni, così come sarà stabilito nella prima riunione della Conferenza dei Sindaci, salvo deroga espressa deliberata con maggioranza qualificata del 70% degli aventi diritto.

ART. 7

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - a) in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - b) in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni e ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite;
 - c) beni, mobili, arredi e dotazione tecnologica di base in possesso dell'Unione.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

ART. 8

PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI (se previsto nello Statuto)

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua

competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli Enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria fissata dal Consiglio dell'Unione su proposta dal Responsabile del Servizio, tenuto conto del tempo necessario a erogare i servizi e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel Bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli Enti partecipanti alla convenzione.

ART. 9

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI

1. La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione. La durata della presente convenzione è fissata in 5 anni.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione, secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 10

RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili e immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso saranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi sia capitale, e ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili e immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni

revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, è assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 11 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 12 CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 13 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 14 REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO

Allegato A

Funzione: pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale

Personale Dipendente	Ente di appartenenza	Note
Garrone Barbara (part time)	Comune di Bistagno	continuerà a svolgere l'attività presso il comune di Bistagno
Tardito Claudio	Comune di Terzo	84% dell'orario di lavoro presso il comune di Terzo
Lopo Roberto (part time)	Comune di Cartosio	
Panaro Giuseppe	Comune di Ponzzone	
Zamorani Lidia	Comunità Montana	
Magone Andrea	Comunità Montana	
Capanello Fausto	Comunità Montana	
Moretti Carla	Comunità Montana	